

Allegato "A" al N. 15415 di Rep. - N. 7945 di Racc.

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"Casa Ronald McDonald Italia ETS"

1. Denominazione, sede, delegazioni ed uffici

È costituita la Fondazione denominata

"Casa Ronald McDonald Italia ETS".

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono subordinati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La sede della Fondazione è in Assago (MI) Centro Direzionale Milanofiori Nord, Via del Bosco Rinnovato n. 6

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla fondazione stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

2. Scopo e attività di interesse generale

La Fondazione ha finalità non lucrative, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- prestazioni socio-sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modifi-

cazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, la Fondazione ha per scopo l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale, quale l'assistenza ai bambini malati e in stato di disagio.

La Fondazione opera nell'ambito del sistema internazionale "Ronald McDonald House" nel rispetto della missione dei valori, degli standard, delle linee guida in materia di brand style e delle politiche di sistema adottate dal RONALD MCDONALD HOUSE System, conformandosi alle procedure stabilite dagli organi internazionali del RONALD MCDONALD HOUSE System nonché alle leggi applicabili e la disciplina ETS.

Nell'ambito delle suddette finalità, La Fondazione si propone di fornire programmi che rafforzano la famiglia, rimuovono gli ostacoli e sostengono il percorso di cura del bambino, nonché di costruire, acquistare o in altro modo assumere la disponibilità di uno o più immobili ubicati nelle adiacenze di strutture ospedaliere e offrire ospitalità e assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie durante il periodo di cura o terapia ospedaliera dei primi. Tali immobili sono contraddistinti dal nome "Casa Ronald McDonald". La Fondazione si propone inoltre di promuovere e realizzare spazi di accoglienza all'interno delle strutture ospedaliere, denominati "Family Room", destinati a ospitare il bambino e la sua famiglia durante i periodi di cura e permanenza in ospedale. La Fondazione deve altresì fornire al bambino e alla sua famiglia tutta l'assistenza umana e psicologica necessaria per affrontare con serenità i vari momenti delicati della malattia e della cura. La struttura nella quale tale servizio viene reso deve essere intesa come una casa lontano da casa, un luogo ove accanto alle strutture ospedaliere (oncologiche e terapeutiche) si possa riunire tutto il nucleo familiare per affrontare nel miglior modo possibile la malattia del bambino. La Fondazione curerà la creazione di uno staff che possieda tutti i requisiti necessari a perseguire gli scopi umanitari della medesima Fondazione. Tra le finalità scientifiche della Fondazione rientra anche lo sviluppo dell'attività di ricerca o l'organizzazione di convegni e studi mirati alle problematiche dell'infanzia e del suo disagio.

Al fine di perseguire tali scopi la Fondazione potrà raccogliere presso il pubblico fondi attraverso iniziative di va-

rio genere, concorsi o promozioni a scopo benefico, accettare lasciti e donazioni, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Tali somme potranno essere destinate anche a studi e ricerche scientifiche relative ai bambini o essere destinate ad altre simili attività in tutto il mondo che possano aiutare i bambini e le loro famiglie. La Fondazione potrà altresì destinare apposite risorse al sostegno di iniziative a favore dell'infanzia, al fine di sovvenzionare, anche con contributi economici, gli interventi assistenziali che si rendano più urgenti nell'ottica di tutelare i bisogni e i diritti dei minori. È vietato l'uso dei fondi per finalità estranee ai programmi autorizzati in conformità al presente statuto.

La Fondazione, nel rispetto delle linee guida dettate dal RONALD MCDONALD HOUSE System, opera in modo apartitico, acconfessionale e imparziale, e adotta politiche volte a prevenire discriminazioni, conflitti di interesse, atti di proselitismo, utilizzi impropri dei marchi e dei brand (siano essi di proprietà della Fondazione o utilizzati in forza di licenze concesse dagli organi del RONALD MCDONALD HOUSE System o da terzi) o dei fondi e ogni altra condotta contraria alla tutela dei diritti dei minori e delle famiglie assistite.

3. Attività, strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale medesime, secondo i limiti e criteri previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni di attuazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, anche destinati a sede o ufficio della Fondazione, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al

perseguimento degli scopi statutarî;

e) promuovere e organizzare seminari e corsi di formazione specifici per i settori d'interesse della Fondazione, manifestazioni, mostre, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le imprese, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

f) istituire premi e borse di studio;

g) sostenere, anche con contributi economici, soggetti operanti nei settori d'attività della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

i) effettuare qualsiasi operazione bancaria, come, in via esemplificativa, non limitativa o tassativa, emissione e sconto di titoli di credito, apertura di conti correnti, l'ottenimento di affidamenti; potrà, altresì, contrarre mutui o finanziamenti, anche agevolati, garantendoli con ipoteche sui beni della Fondazione e/o altre garanzie reali e/o personali, richiedendo ed ottenendo contributi; potrà prestare ed assumere fideiussioni, dare il consenso alla accensione di ipoteche;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4. Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

5. Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a incremento del patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pub-

blici o da persone od imprese private;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati non espressamente destinati a incremento del patrimonio;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, nel rispetto della normativa vigente in materia di enti del Terzo settore, nonché in coerenza con i principi, i valori, la missione e gli standard di qualità del RONALD MCDONALD HOUSE System.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione dovrà essere amministrato secondo criteri di prudenza, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed eticità, perseguendo una gestione efficiente che ne assicuri la conservazione del valore nel lungo periodo e, ove opportuno, la realizzazione di rendimenti adeguati attraverso investimenti coerenti con tali criteri e principi.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio dovrà provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile e dal presente Statuto.

6. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque nei termini eventualmente previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 (trentuno) maggio il bilancio d'esercizio consuntivo dell'esercizio decorso, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 29 (ventinove) giugno.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, dovranno essere seguiti i principi contabili previsti per gli enti del Terzo settore, ovvero, ove compatibili, quelli previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il bilancio di esercizio è soggetto a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale esterni, iscritti nell'apposito registro. Ove richiesto dai principi del RONALD MCDONALD HOUSE System, la Fondazione affida, anche in assenza di obbligo di legge, l'incarico di revisione o certificazione del bilancio a un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Entro i termini per l'approvazione del bilancio d'esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva altresì il bilancio sociale, in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

7. Fondatore

È Fondatore "**MCDONALD'S ITALIA S.R.L.**", società unipersonale (società che ha incorporato McDonald's Development Italy LLC con sede legale in Wilmington, 2711 Centerville Road -Stato del Delaware - Stati Uniti d'America) con sede legale in As-sago (MI), Centro Direzionale Milanofiori Nord, Via del Bosco Rinnovato n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con codice fiscale e partita IVA 13890640967 ed al R.E.A. al n. MI-2750362.

Nel caso in cui il Fondatore deliberi di procedere a fusioni, scissioni o trasformazioni, ovvero comunque di estinguersi, il medesimo dovrà indicare il soggetto che eserciterà le prerogative a esso spettanti previste dal presente statuto.

8. Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- l'Organo di controllo.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono inoltre essere istituiti comitati consultivi o scientifici, nonché di orientamento e di ascolto, caratterizzati dall'approccio denominato "Family Centered Care", modello che pone la famiglia al centro del processo di cura e benessere del bambino, anche con funzioni di raccordo con il RONALD MCDONALD HOUSE System o con soggetti terzi (quali ospedali, università, partner, etc.), in coerenza con gli scopi e la missione della Fondazione. Tali eventuali comitati potranno assistere il Consiglio di Amministrazione in relazione a qualsiasi materia ma non potranno assumere decisioni in merito ad alcuna materia.

9. Consiglio di Amministrazione - composizione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri, da un minimo di nove

ad un massimo di quindici.

Il Fondatore nomina il Consiglio di Amministrazione e all'atto della nomina ne determina il numero dei membri e ne designa il Presidente ed il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione medesimo. Con riferimento alle cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Nella scelta dei consiglieri, il Fondatore dovrà garantire che siano rappresentate le seguenti categorie: (i) personale sanitario, (ii) McDonald's (o propri affiliati, licenziatari di sviluppo o franchisee), nonché (iii) volontari che prestano la propria attività di volontariato per le Case Ronald e famiglie beneficiarie delle attività della Fondazione e (iiii) rappresentanti delle comunità, fermo restando in ogni caso che, al fine di assicurare una governance equilibrata e inclusiva, nessuna singola categoria di stakeholder sopra indicata potrà detenere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione ha durata triennale e scade con l'approvazione del terzo bilancio successivo alla sua nomina.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati, per un totale massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo revoca da parte del Fondatore prima della scadenza del mandato. Al termine di tale periodo è richiesta una pausa di almeno 3 anni prima di poter essere nuovamente nominati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Fondatore procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a nove, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto. In questo caso, tutti i consiglieri rimarranno in carica fino alla nomina del nuovo organo amministrativo, ma con poteri limitati alla sola ordinaria amministrazione.

10. Consiglio di Amministrazione - Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno e tutte le volte che il suo Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritengono necessario.

La convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è disposta dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento (ivi incluso a mezzo di posta elettronica inviata al recapito fornito da ciascun consigliere, con attestazione di ricevimento rila-

sciata dal consigliere medesimo), contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, e dell'ora della riunione, spedito ai consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza della maggioranza semplice dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative viene redatto, a cura del Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri o fra esterni, un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano (anche esclusivamente) per teleconferenza o videoconferenza, previa precisazione nell'avviso di convocazione trasmesso dall'organo amministrativo e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro, salvo il caso in cui l'adunanza sia tenuta esclusivamente con modalità telematiche, nel qual caso la stessa si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto l'attivazione di nuovi programmi, la modifica della dimensione o del numero delle Case Ronald o delle Family Rooms, l'adozione di loghi, marchi o segni distintivi, l'accettazione di donazioni vincolate o di significative eredità o legati, la modifica dell'assetto organizzativo o della strategia di raccolta fondi, dovranno essere assunte nel rispetto dei principi, delle regole e delle autorizzazioni (anche ove concordati a livello contrattuale) del RONALD MCDO-NALD HOUSE System.

11. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere in ordine all'amministrazione della Fondazione e del patrimonio, ed all'impiego delle rendite e di ogni altra risorsa in conformità agli scopi della Fondazione.

In particolare provvede a:

1. stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;

2. approvare il programma pluriennale delle attività;
3. approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
4. documentare, nella relazione di missione allegata al bilancio d'esercizio, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale;
5. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
6. individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
7. deliberare eventuali modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 18 del presente statuto;
8. deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'art. 19 del presente statuto;
9. svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia della gestione e supervisione delle attività correnti della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare, anche al di fuori dei propri membri, il Direttore Generale di cui all'articolo 15, nonché altri direttori e procuratori, determinandone i compiti.

Non possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:

- la deliberazione delle modifiche statutarie;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio, nonché dei rendiconti previsti dalle disposizioni di legge vigenti;
- la redazione di progetti di fusione o scissione;
- le deliberazioni aventi ad oggetto operazioni straordinarie;
- la deliberazione in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- il compito di documentare, nella relazione di missione allegata al bilancio d'esercizio, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

Il Consiglio di Amministrazione opera nel rispetto degli standard minimi, delle brand guidelines e delle procedure approvate dal RONALD MCDONALD HOUSE System a livello globale, ed è responsabile della corretta gestione dei marchi del RONALD MCDONALD HOUSE System ad essa concessi in licenza e della destinazione vincolata dei fondi raccolti con i marchi licenziati, secondo quanto di volta in volta previsto da, e concordato con, il RONALD MCDONALD HOUSE System e le relative entità.

Con riferimento a ogni progetto di fusione, scissione, tra-

sformazione, trasferimento di beni rilevanti o scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà operare nel rispetto delle regole e dei principi stabiliti (e anche concordati a livello contrattuale) dal RONALD MCDONALD HOUSE System.

12. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo, provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, per quanto concerne i rapporti con le Autorità Tutorie, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento, anche di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, che ritenga opportuno, riferendo nel più breve termine al Consiglio di Amministrazione o al Comitato esecutivo stesso.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne dirige le discussioni e sovrintende alla verbalizzazione delle deliberazioni.

Il Presidente attua le linee guida impartite dal Consiglio ed è responsabile di organizzare e dirigere la Fondazione e le Case Ronald.

Il Presidente, sentito il Consiglio, stabilisce le procedure di gestione centrali e delle Case Ronald e definisce le linee guida da applicare nelle relazioni con le famiglie, i volontari, il personale e gli ospiti delle Case Ronald e delle altre strutture della Fondazione, in conformità agli standard minimi, alle linee guida e ai manuali operativi stabiliti a livello internazionale da "Ronald McDonald House".

Il Presidente è altresì responsabile della corretta applicazione degli obblighi (anche contrattuali) assunti dalla Fondazione in merito alla licenza dei marchi relativi al RONALD MCDONALD HOUSE System, della tutela e buon uso dei marchi concessi in licenza, della supervisione delle attività di raccolta fondi svolte in nome e per conto delle entità del RONALD MCDONALD HOUSE System, nonché della comunicazione tempestiva alle rilevanti entità del RONALD MCDONALD HOUSE System di ogni evento rilevante che possa incidere sulla continuità operativa o sull'integrità reputazionale dei brand RONALD MCDONALD HOUSE concessi in licenza.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice

Presidente ne fa le veci, anche per quanto riguarda l'assunzione della presidenza delle riunioni.

La sottoscrizione del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza e l'impedimento del Presidente.

13. Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 3 (tre) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti in modo da garantire che siano rappresentate le seguenti categorie : (i) personale sanitario, (ii) McDonald's (o propri affiliati, licenziatari di sviluppo o franchisee), nonché (iii) volontari che prestano la propria attività di volontariato per le Case Ronald e famiglie beneficiarie delle attività della Fondazione e (iiii) rappresentanti delle comunità, fermo restando in ogni caso che, al fine di assicurare una governance equilibrata e inclusiva, nessuna singola categoria di stakeholder sopra indicata potrà detenere la maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo. La durata in carica del Comitato Esecutivo coincide con quella del Consiglio di Amministrazione.

Al Comitato Esecutivo sono attribuite funzioni operative di ordinaria e straordinaria amministrazione, secondo gli indirizzi delineati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, spetta al Comitato esecutivo:

1. dare attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
2. nominare, ove opportuno, un Tesoriere, scegliendolo al proprio interno;
3. proporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno, il programma annuale di attività ed il bilancio economico di previsione dell'anno in corso;
4. proporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, entro il 31 (trentuno) maggio di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, nonché il bilancio sociale;
5. individuare i dipartimenti operativi della Fondazione, uno per ciascuna "Casa Ronald McDonald" di cui all'articolo 2 del presente statuto, e procedere alla nomina dei responsabili;
6. istituire comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività, procedendo alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
7. deliberare in relazione alle specifiche deleghe conferitegli all'atto della nomina dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge e di statuto.

Il Comitato Esecutivo esercita le proprie funzioni nel rispetto delle disposizioni del presente statuto, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli obblighi (anche contrattuali) assunti con le entità del RONALD MCDONALD HOUSE System con particolare riguardo agli standard mi-

nimi e agli obblighi di governance, trasparenza, uso dei fondi, compliance legale e protezione dei marchi.

Non possono essere attribuiti né delegati al Comitato Esecutivo i seguenti compiti:

- la deliberazione delle modifiche statutarie;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio, nonché dei rendiconti previsti dalle disposizioni di legge vigenti;
- la redazione di progetti di fusione o scissione;
- le deliberazioni aventi ad oggetto operazioni straordinarie;
- la deliberazione in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- la nomina o revoca di componenti degli organi della Fondazione;
- il compito di documentare, nella relazione di missione allegata al bilancio d'esercizio, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

Il Comitato Esecutivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

14. Presidente Onorario

Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente uscente assume la carica di Presidente Onorario, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La durata in carica del Presidente Onorario coincide con il primo mandato triennale del nuovo Presidente della Fondazione e del nuovo Consiglio di Amministrazione. In caso di rinnovo della nomina del Presidente della Fondazione, è in facoltà del Consiglio di Amministrazione rinnovare anche il Presidente Onorario.

Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Egli svolge esclusivamente funzioni consultive e non ha poteri né di firma né di rappresentanza della Fondazione, in coerenza con i principi di indipendenza e neutralità previsti dalla governance del RONALD MCDONALD HOUSE System.

15. Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale, il quale supervisiona e dirige l'attività ordinaria della Fondazione in coerenza con la missione della Fondazione e attua gli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore Generale spettano i compiti e i poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina.

Il Direttore Generale, ove nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

16. Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato dal Fondatore ed è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali dei conti. Con riferimento alle cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità della Fondazione e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

I membri dell'Organo di controllo possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Fondatore affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o una società di revisione legale esterni, iscritti nell'apposito registro.

Il compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei parametri e criteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Ai componenti dell'Organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, purché adeguatamente documentate.

17. Compensi

Al Presidente, al Vice Presidente e ad ogni altro membro del Consiglio di Amministrazione sarà riconosciuto unicamente il rimborso di tutte le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, purché adeguatamente documentate.

18. Modifiche statutarie

Le modifiche del presente statuto debbono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione col voto favorevole dei due terzi dei membri in carica, previo consenso espresso dal Fon-

datore.

Le modifiche che incidono sull'identità, la governance, la struttura dei programmi o l'utilizzo dei marchi concessi in licenza dovranno in ogni caso rispettare gli obblighi assunti dalla Fondazione nei confronti del RONALD MCDONALD HOUSE System, come disciplinati dagli accordi contrattuali in vigore.

19. Estinzione

L'estinzione della Fondazione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e col voto favorevole dei due terzi dei membri in carica, previo consenso espresso dal Fondatore. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i consiglieri, i quali provvederanno a liquidare il patrimonio e a devolverlo ad altri Enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe, nel rispetto delle obbligazioni e dei principi del RONALD MCDONALD HOUSE System, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Senza pregiudizio per quanto previsto da altre previsioni del presente statuto e dalla legge applicabile di tempo in tempo, i beni e i fondi acquisiti, direttamente o indirettamente, mediante l'utilizzo del nome, dei marchi e degli altri segni distintivi del RONALD MCDONALD HOUSE System (anche in forza di accordi contrattuali con le organizzazioni e le entità che fanno parte del RONALD MCDONALD HOUSE System), o nell'ambito di programmi autorizzati o promossi dal RONALD MCDONALD HOUSE System, dovranno (i) essere esclusivamente destinati a favore di enti del Terzo settore che svolgano attività di interesse generale conformi alla missione e ai valori del RONALD MCDONALD HOUSE System e, (ii) in caso di fuoriuscita della Fondazione dal RONALD MCDONALD HOUSE System (sia essa volontaria o conseguente alla risoluzione di accordi contrattuali sottoscritti con le organizzazioni e le entità che fanno parte del RONALD MCDONALD HOUSE System) essere trasferiti e devoluti, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, in favore di enti del Terzo settore individuati secondo i principi del RONALD MCDONALD HOUSE System e, in ogni caso, nel rispetto delle normative vigenti e dei diritti dei creditori della Fondazione.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

20. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, si fa riferimento alla legge italiana e, in particolare, alle disposizioni del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché per quanto non previsto dal medesimo Codice e in quanto compatibili, alle norme

del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

21. Entrata in vigore delle modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto entrano in vigore a decorrere dalla loro iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117.

22. Clausola Transitoria

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 13 in materia di composizione dell'organo amministrativo e del Comitato Esecutivo si applicano a decorrere dalla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo che avverrà in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Esse non incidono sulla composizione degli organi in carica anteriormente a tale nomina.

F.to Valentina FOSSA

F.to Notaio Domenico CHIOFALO